



CITTÀ DI GIOVINAZZO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 12/05/2020.

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Il Regolamento) - pag 5

TITOLO II - ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

CAPO I

Art. 2 - (Prima seduta di Consiglio) - pag 5

Art. 3 - (Seconda seduta) - pag 6

CAPO II - (Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

Art. 4 - (Funzioni del Presidente) - pag 6

Art. 5 - (I Vice Presidenti del Consiglio) - pag 7

Art. 6 - (Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio) - pag 7

Art. 7 - (Cessazione dall'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio) - pag 7

CAPO III - (Dei Consiglieri Comunali)

Art.8 - (I Consiglieri Comunali) - pag 8

Art. 9 - (Gettoni di presenza - Indennità di funzione consiliare) - pag 9

CAPO IV - (Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo)

Art. 10 - (I Gruppi consiliari - Adesione - costituzione - funzionamento) - pag 10

Art. 11 - (La Conferenza dei Capigruppo Consiliari) - pag 10

CAPO V - (Delle Commissioni Consiliari Permanenti, Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta)

Art. 12 - (Costituzione delle Commissioni) - pag 11

Art. 13 - (Poteri e Compiti delle Commissioni Consiliari) - pag 12

Art. 14 - (Il Presidente di Commissione) - pag 13

Art. 15 - (Modalità di funzionamento) - pag 14

Art. 16 - (Commissioni speciali, d'Indagine e d'Inchiesta) - pag 15

**TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DISCUSSIONE E VOTAZIONI**

CAPO I - (Sedute del Consiglio Comunale)

Art. 17 - (Sedute del Consiglio Comunale)	- pag 16
Art.18 - (Luogo delle riunioni)	- pag 17
Art. 19 - (Modalità di convocazione)	- pag 17
Art.20 - (Validità delle sedute)	- pag 18
Art. 21 - (Inizio dei lavori consiliari e costituzione del numero legale)	- pag 18
Art. 22 - (Conflitto di interesse)	- pag 19
Art. 23 - (Sedute di seconda convocazione)	- pag 19
Art. 24 - (Ordine del Giorno degli argomenti da trattare)	- pag 20
Art. 25 - (Deposito e consultazione degli atti)	- pag 20

CAPO II - (Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale)

Art. 26 - (Diritto di accesso nell'aula consiliare)	- pag 20
Art. 27 - (Ordine nel Consiglio Comunale e polizia nell'aula)	- pag 21
Art. 28 - (Disciplina delle sedute)	- pag 21
Art. 29 - (Disciplina del pubblico)	- pag 22
Art. 30 - (Sedute segrete)	- pag 22
Art. 31 - (Sedute aperte)	- pag 23
Art. 32 - (Verifica del numero legale)	- pag 23
Art. 33 - (Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta)	- pag 24
Art. 34 - (Questioni pregiudiziali o sospensive)	- pag 24
Art. 35 - (Ordine della discussione)	- pag 25
Art. 36 - (Questioni derivanti dalla discussione)	- pag 26
Art. 37 - (Emendamenti)	- pag 27
Art. 38 - (Ordini del Giorno)	- pag 28
Art. 39 - (Richiesta della parola per fatto personale)	- pag 28

Art. 40 - (Chiusura della discussione e dichiarazione di voto) - pag 29

TITOLO IV - FACOLTÀ E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 41 - (Facoltà dei Consiglieri di presentare proposte di deliberazione) - pag 30

Art. 42 - (Facoltà dei Consiglieri di presentare interrogazioni e interpellanze) - pag 30

Art. 43 - (Interrogazioni ed interpellanze urgenti) - pag 31

Art. 44 - (Mozioni) - pag 31

Art. 45 - (Celebrazioni) - pag 32

Art. 46 - (Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi) - pag 32

TITOLO V - DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 47 - (Deposito delle proposte di deliberazione) - pag 33

Art. 48 - (Ordine delle votazioni) - pag 33

Art. 49 - (Forma delle votazioni) - pag 33

Art. 50 - (Procedura delle votazioni per appello nominale) - pag 34

Art. 51 - (Procedura della votazione per scrutinio segreto) - pag 34

Art. 52 - (Contestazione sulla validità delle votazioni) - pag 35

Art.53 - (Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni) - pag 35

Art.54 - (Approvazioni delle delibere e proclamazione del risultato) - pag 35

Art. 55 - (Stesura e contenuto dei verbali) - pag 36

Art. 56 - (Deposito, rettificazioni ed approvazione del verbale) - pag 37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Il Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, nel rispetto della Legge e dello Statuto della Città di Giovinazzo.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

CAPO I

Art. 2

(Prima seduta di Consiglio)

1. La seduta di inizio mandato del Consiglio Comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. Tale seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano, limitatamente alla convalida degli eletti e alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei due Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
3. È Consigliere Anziano, ai sensi dell'art. 18 c. 3 dello Statuto, colui che ha ottenuto, fra i candidati nelle liste per l'elezione del Consiglio Comunale stesso, il maggior numero di voti di lista sommati ai voti di preferenza; a parità di voti è il Consigliere maggiore di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto, il Consigliere Anziano è sostituito dal Consigliere che immediatamente lo segue per cifra elettorale nella graduatoria.
5. Il Consiglio Comunale, nel corso della stessa seduta, procede, nell'ordine:
 - alla eventuale surroga dei Consiglieri dimissionari al fine della ricomposizione del Consiglio stesso;
 - alla convalida degli eletti ed alla costituzione dei Gruppi Consiliari;
 - alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di cui uno vicario, in modo tale da assicurare la presenza delle minoranze;
 - alla presa d'atto del giuramento, prestato dal Sindaco, all'osservanza leale della Costituzione Italiana e dello Statuto della Città di Giovinazzo;
 - alla presa d'atto della comunicazione del Sindaco della nomina del Vice Sindaco e degli Assessori;
 - alla nomina della Commissione Elettorale.

6. Il Sindaco nel corso della medesima seduta, comunica al Consiglio gli indirizzi di Governo e le linee programmatiche.

Art. 3

(Seconda seduta)

Alla seconda seduta del Consiglio Comunale sono iscritte all'Ordine del Giorno in via prioritaria:

- la costituzione delle Commissioni Permanenti, Speciali e di Controllo e la nomina dei componenti;
- la costituzione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società a partecipazione Comunale, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- l'approvazione degli indirizzi di Governo e delle linee programmatiche.

CAPO II

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

Art. 4

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ed inoltre:

- a) tutela le prerogative di tutti i Consiglieri Comunali ed assicura l'effettivo e libero esercizio del mandato;
- b) insedia la Conferenza dei Capigruppo e le Commissioni Consiliari, verificandone il buon funzionamento;
- c) assicura una adeguata informazione ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al vaglio del Consiglio Comunale;
- d) garantisce il rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolar modo di quelle riferite alla tutela delle prerogative delle opposizioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano secondo quanto previsto dall'art. 18 c. 3, dello Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute del Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, promuove e dirige i lavori del Consiglio Comunale. In particolare il Presidente del Consiglio concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine della seduta, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama il risultato. Può farsi assistere da funzionari o consulenti per fornire notizie sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Presidente del Consiglio, oltre alle funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto, assume ogni iniziativa di studio e di organizzazione necessaria per il miglior funzionamento del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira a criteri di imparzialità ed interviene a difesa delle prerogative e della dignità dell'intero Consiglio Comunale e dei singoli Consiglieri.

Art. 5

(I Vice Presidenti del Consiglio)

1. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza od impedimento. Adempiono inoltre, a quelle funzioni di competenza del Presidente che vengano loro temporaneamente delegate dallo stesso.

2. I Vice Presidenti partecipano alla conferenza dei Capigruppo e sono informati costantemente dal Presidente del Consiglio delle più significative iniziative che intende assumere.

Art. 6

(Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima seduta, dopo le operazioni di convalida e surroga dei Consiglieri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, si procederà nella stessa seduta all'elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio, sempre in prima seduta, elegge altresì, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, due Vice Presidenti di cui uno Vicario, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 7

(Cessazione dall'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)

1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del mandato e cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca.

2. La revoca può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri escluso il Sindaco ed è approvata, con voto palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco. La mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della mozione stessa.

3. Il Presidente o il Vice Presidente di cui si chiede la revoca concorrono a formare il numero legale della seduta e la loro partecipazione alla votazione ha valore di astensione.

4. Il Presidente e i due Vice presidenti, in caso di dimissioni, decadenza o revoca, vengono sostituiti nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva all'evento.

CAPO III

(Dei Consiglieri Comunali)

Art.8

(I Consiglieri Comunali)

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, subito dopo che il Consiglio Comunale ha approvato la relativa delibera.
2. I Consiglieri Comunali durano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, secondo le disposizioni ed i limiti di legge.
3. I Consiglieri Comunali depositano in Segreteria Generale, almeno ventiquattro ore prima della seduta iniziale, una dichiarazione scritta in ordine alla non sussistenza a proprio carico di situazioni di ineleggibilità od incompatibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. In caso di mancata convalida il Consigliere è dichiarato decaduto ed è sostituito, nella stessa seduta, dal primo dei non eletti nella sua stessa lista , con il voto favorevole dei Consiglieri presenti.
5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, assunte immediatamente al protocollo secondo l'ordine di presentazione, devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
6. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si dà luogo alla surroga quando ricorrono i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere Comunale, disposta ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n.235/2012, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza termina con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surroga.
8. I Consiglieri Comunali impossibilitati a partecipare alla seduta consiliare devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, indicandone i motivi ostativi.
9. I Consiglieri Comunali esercitano l'iniziativa in merito alle deliberazioni di competenza del Consiglio e possono presentare proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno ed emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, su temi di interesse della comunità giovanissima.
10. I Consiglieri Comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno accesso agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali, tenendo il segreto nei casi previsti per legge.

11. I Consiglieri Comunali, al fine di espletare al meglio il proprio mandato elettivo, hanno diritto di partecipare ad eventuali momenti di formazione mediante corsi di aggiornamento, seminari e dotazione di pubblicazioni di particolare interesse per la loro attività consiliare. Tale organizzazione e copertura finanziaria sono a carico del capitolo di bilancio del Consiglio Comunale.

12. Il Sindaco può formalmente attribuire a Consiglieri Comunali incarichi di istruttoria, di studio e di ricerca, per la realizzazione di specifiche articolazioni del programma di mandato e per l'approfondimento di particolari tematiche di competenza consiliare. Tali incarichi non costituiscono deleghe di competenza e si sostanziano in una collaborazione di risultato a titolo gratuito. Gli incarichi non possono sovrapporsi alle competenze assegnate agli Assessori. Il Consigliere incaricato non adotta atti a rilevanza esterna ed atti di organizzazione interna e non instaura relazioni con soggetti pubblici e privati esterni che non siano preventivamente decisi e deliberati dagli Organi di Governo del Comune.

Art. 9

(Gettoni di presenza - Indennità di funzione consiliare)

1. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta di Consiglio Comunale e di Commissioni Consiliari Permanenti, formalmente costituite con delibera di Consiglio Comunale.

2. Per le sedute dichiarate deserte, il gettone di presenza va riconosciuto ai soli Consiglieri Comunali presenti.

3. I gettoni di presenza sono cumulabili, nell'arco della stessa giornata, in relazione alle presenze.

4. L'ammontare complessivo maturato nell'arco del mese non può superare un terzo dell'indennità massima riconosciuta dalla legge al Sindaco.

5. In conformità alla normativa vigente, e purché ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, ciascun Consigliere Comunale può optare per la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione consiliare pari ad un terzo della indennità massima dovuta al Sindaco.

6. Qualora il Consigliere Comunale abbia optato per l'indennità di funzione consiliare, tale indennità è dovuta in misura piena, a condizione che esso partecipi a tante sedute quante ne risultino dal rapporto tra un terzo della indennità massima dovuta al Sindaco e l'entità del gettone di presenza determinato dagli appositi decreti ministeriali.

7. Nel caso in cui si verifichi quanto disposto nel precedente comma 6 ed in caso di assenza non giustificata, al Consigliere Comunale deve essere detratta una quota pari al valore di un gettone di presenza, avendo come punto di riferimento l'ammontare complessivo delle presenze di ciascun Consigliere Comunale interessato.

8. Sono da ritenersi giustificate tutte le assenze documentate per motivi di salute, per concomitanti impegni istituzionali ovvero altri casi previsti per legge, certificate presso la Presidenza del Consiglio e della Commissione Consiliare.

9. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione Consiliare dichiarano l'assenza giustificata ovvero ingiustificata ai fini del presente articolo.

10. Qualora il Consigliere Comunale abbia optato per l'indennità di funzione consiliare, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli altri organi collegiali comunali.

CAPO IV

(Dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo)

Art. 10

(I Gruppi consiliari - Adesione - costituzione - funzionamento)

1. Entro le ventiquattro ore precedenti la data di convocazione della prima seduta di Consiglio Comunale dopo le elezioni, i Consiglieri Comunali sono tenuti a dichiarare al Sindaco ed al Segretario Generale, per iscritto, a quale Gruppo Consiliare intendano appartenere. L'adesione successiva alla costituzione del Gruppo è subordinata all'accettazione del Gruppo stesso.

2. Costituiscono Gruppo, altresì, i Consiglieri, ancorché singoli, che siano stati eletti in una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni comunali.

3. Il Consigliere Comunale che non abbia dichiarato l'appartenenza ad alcun Gruppo o che nel corso della consiliatura dichiari la sua autonomia dal raggruppamento nella cui lista è stato eletto, è iscritto d'ufficio dal Presidente del Consiglio nel Gruppo Misto, che a tal fine è appositamente costituito.

4. Ai Consiglieri Comunali, in numero minimo di due aderenti, è data facoltà di costituire Gruppi diversi da quelli corrispondenti a liste che abbiano eletto almeno un consigliere nella stessa competizione elettorale.

5. Entro i termini di cui al primo comma del presente articolo, i singoli Gruppi Consiliari devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo. In mancanza, e sino a tale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere Comunale più anziano, secondo il criterio di cui all'art.18 comma 3 dello Statuto Comunale, nell'ambito del gruppo. Per i Gruppi Consiliari autonomi e per il Gruppo Consiliare misto, in mancanza di designazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere Comunale più anziano che vi abbia aderito secondo il criterio di cui all'art. 18 comma 3 dello Statuto.

Art. 11

(La Conferenza dei Capigruppo Consiliari)

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Capigruppo di ciascun Gruppo Consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga utile o quando gliene fatta richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri Comunali

3. La Conferenza dei Capigruppo contribuisce a definire la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.

In particolare:

a) coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;

b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;

c) collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. La seduta della Conferenza dei Capigruppo Consiliari è valida se è presente, oltre al Presidente, un numero di Capigruppo che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri Comunali eletti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento, ciascun Capogruppo può delegare altro Consigliere Comunale appartenente al suo stesso gruppo.

5. Di ogni riunione della Conferenza dei Capigruppo viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario della Segreteria assegnato al Presidente del Consiglio Comunale

CAPO V

(Delle Commissioni Consiliari Permanenti, Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta)

Art. 12

(Costituzione delle Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti istituisce, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, le Commissioni Consiliari Permanenti per ambito di competenza, determinandone il numero e la composizione.

2. Nella Conferenza dei Capigruppo che precede la seduta consiliare di cui al 1 comma del presente articolo, ogni Gruppo Consiliare designa i nominativi dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni Consiliari permanenti.

3. La Conferenza dei Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle al fine di rendere la composizione, proposta per ciascuna Commissione, conforme ai criteri di proporzionalità e rappresentatività. Qualora non fosse possibile raggiungere l'unanimità dei consensi dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio provvederà a formulare, di concerto anche con la sola maggioranza dei componenti, un' unica proposta da sottoporre alla valutazione ed al voto del Consiglio Comunale.

4. Possono fare parte delle Commissioni Consiliari Permanenti, senza diritto di voto, anche esperti esterni nominati dal Consiglio Comunale, distribuiti in ugual misura fra maggioranza e minoranza.

5. Nessuna Commissione può essere composta da un numero di Consiglieri superiore ad un terzo dei componenti il Consiglio Comunale e da un numero di esperti esterni superiore a quattro.

6. Tutti i Consiglieri Comunali devono essere assegnati alle Commissioni Consiliari permanenti e ogni Consigliere non può far parte di più di due Commissioni permanenti.

7. Il Consigliere Comunale componente che non possa intervenire ad una seduta della Commissione può essere sostituito da altro Consigliere Comunale appartenente allo stesso Gruppo.

8. Il Presidente del Consiglio convoca ciascuna Commissione Consiliare per il proprio insediamento e per indire la elezione del suo Presidente e Vice Presidente.

9. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione avviene con separata votazione a scrutinio palese e per appello nominale. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i componenti che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

10. I risultati della nomina dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle Commissioni devono essere comunicati entro il termine di cinque giorni al Presidente del Consiglio Comunale e devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni successivi.

11. In caso di mancata elezione del Presidente e del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate, rispettivamente, dai due Consiglieri più anziani secondo il criterio di cui all'art. 18 comma 3° dello Statuto Comunale

12. Per eleggere e sfiduciare, con mozione motivata, il Presidente ed il Vice Presidente, è necessaria la presenza del quorum della metà più uno dei componenti assegnati alla Commissione consiliare. Nella votazione se non viene raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti presenti la mozione si intende respinta.

13. L'eventuale motivazione della mozione di sfiducia, da discutere nella seduta successiva a quella in cui è stata presentata, deve prevedere la contestuale indicazione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

14. Le funzioni di Segretario della Commissione Consiliare permanente sono assunte da un impiegato comunale a tal fine designato dal Dirigente responsabile o dal Segretario Generale. Il Segretario redige i verbali delle sedute e provvede alla relativa conservazione. In caso di assenza del Segretario e di mancata sostituzione, le funzioni sono svolte dal Consigliere Comunale più giovane di età.

15. Il Sindaco, gli Assessori, nonché un Consigliere in rappresentanza di ogni gruppo non presente in Commissione, hanno facoltà e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle Commissioni.

16. Su richiesta del Presidente del Consiglio, ovvero su richiesta congiunta di due o più Presidenti di Commissione, sulle proposte di deliberazione di competenza concorrenti di due o più Commissioni potranno essere convocate riunioni congiunte delle Commissioni Consiliari, presiedute dal Presidente di Commissione più anziano, secondo il criterio di cui all'art. 18 comma 3° dello Statuto Comunale.

17. Sulle proposte presentate all'assemblea delle Commissioni congiunte l'intero collegio esprime il parere con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti assegnati a ciascuna Commissione.

Art. 13

(Poteri e Compiti delle Commissioni Consiliari)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono funzioni istruttorie, propositive, referenti e di iniziativa su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale. Esse possono formulare proposte di deliberazione di Consiglio Comunale e devono esprimere parere preventivo sulle proposte provenienti da altri Consiglieri Comunali, ovvero dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Ogni proposta di deliberazione di competenza consiliare, da chiunque presentata, deve essere trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio Comunale e previa acquisizione dei pareri tecnici dei Dirigenti, alla competente Commissione Consiliare Permanente, la quale deve pronunciarsi nel merito entro sette giorni dalla data di ricezione della proposta, salvo i casi urgenti ed indifferibili. Il termine di sette giorni può essere motivatamente prorogato, dal Presidente del Consiglio per non più di ulteriori sette giorni. Per argomenti di particolare complessità, purché non ricorrano motivi di urgenza, il Presidente del Consiglio può concedere un ulteriore termine di quindici giorni.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma 2 senza che la stessa Commissione abbia espresso il proprio parere, sentiti i Capigruppo, si prescinde dall'acquisizione del parere e la proposta di deliberazione può essere sottoposta direttamente all'esame del Consiglio Comunale.
4. Nei casi di comprovata urgenza il Presidente del Consiglio Comunale può iscrivere direttamente all'Ordine del Giorno le proposte di deliberazione, senza la preventiva acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare permanente. In tal caso il Consiglio Comunale, preliminarmente, deve valutare la sussistenza dei motivi di urgenza e, se non riconosce i termini di urgenza, rinvia la proposta di deliberazione al preventivo esame della Commissione permanente.
5. Le Commissioni possono adottare risoluzioni, mozioni e/o emendamenti connessi con l'argomento sul quale debbano riferire, da trasmettersi al Consiglio Comunale insieme alle decisioni della Commissione sull'atto deliberativo.
6. Le proposte di deliberazioni all'esame delle Commissioni Consiliari Permanenti devono essere corredate, a cura dei competenti Dirigenti di Settore, di tutta la documentazione inerente le pratiche e gli argomenti trattati.
7. Le Commissioni possono disporre l'audizione del Sindaco, di Assessori, di rappresentanti del Comune presso Istituzioni, Consorzi, Società o altri enti di cui è parte il Comune.
8. Le Commissioni possono, altresì, disporre l'audizione di Dirigenti o Funzionari del Comune i quali, su convocazione del Presidente della Commissione a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione dell'argomento sul quale riferire, notificato almeno ventiquattro ore prima dell'audizione, hanno l'obbligo di presentarsi a rispondere.
9. Le Commissioni possono consultare rappresentanti di enti pubblici e privati, organizzazioni, associazioni sociali, economiche e culturali, cittadini singoli e/o associati, nonché consulenti di ciascun Gruppo Consiliare, a condizione che non venga posto a carico dell'Amministrazione alcun onere, nemmeno sotto forma di rimborso delle spese di accesso.

Art. 14

(Il Presidente di Commissione)

1. Il Presidente della Commissione provvede al buon andamento dei lavori della Commissione che presiede.
2. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
3. Il Presidente, anche d'intesa con il Vice Presidente, convoca la Commissione e ne fissa l'ordine del giorno, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari ed al Sindaco.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente.
5. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella gestione della Commissione. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età secondo il criterio di cui all'art.18 comma 3° dello Statuto Comunale.
6. L'avviso di convocazione della Commissione deve contenere l'ordine del giorno a firma del Presidente o del Vice Presidente e deve essere notificato ai componenti almeno due giorni prima della riunione.
7. Nei casi straordinari o di motivata urgenza, è ammessa la convocazione della Commissione entro il giorno precedente la riunione.
9. La Commissione può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione stessa, ovvero su richiesta dell'Assessore nella cui delega rientra la materia affidata alla Commissione.

Art. 15

(Modalità di funzionamento)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione e per motivi di segretezza o riservatezza, in analogia con quanto previsto per il Consiglio Comunale, venga disposta dal Presidente della Commissione la riunione a porte chiuse.
2. Alle riunioni delle Commissioni si applicano le disposizioni che regolano le adunanze del Consiglio Comunale.
3. Alle sedute in forma segreta possono partecipare solo i componenti della Commissione che hanno diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori competenti ed i Capigruppo Consiliari.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. Le sedute sono ritenute deserte se entro un'ora dall'orario di convocazione non risulti presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati alla Commissione.
6. Su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno il Presidente apre la discussione, che si conclude con una votazione.
7. Le decisioni delle Commissioni sono valide allorché vengono approvate con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
8. Qualora si verifichi una situazione di parità di voti espressi dai componenti della Commissione deve ritenersi prevalente la posizione assunta dal Presidente della Commissione stessa.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale delle sedute anche in caso di seduta deserta.
10. Ciascun Componente della Commissione può far trascrivere integralmente a verbale le proprie dichiarazioni.
11. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
12. L'attestazione dell'avvenuta partecipazione alla seduta della Commissione è rilasciata a firma del Presidente della Commissione.

Art. 16

(Commissioni Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta)

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, per tempo limitato e per oggetti determinati, può istituire, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale, una o più Commissioni Consiliari Speciali, di indagine e di inchiesta sull'attività amministrativa e su materie di interesse comunale di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni consiliari permanenti.
2. Per l'istituzione di tali Commissioni Consiliari si richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Fermo restando la necessità di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e rappresentatività nella composizione, tali Commissioni sono presiedute da un Consigliere di minoranza. In particolare la Commissione elegge a scrutinio segreto, a maggioranza dei componenti assegnati, il Presidente fra i Consiglieri componenti e rappresentanti la minoranza ed il Vice Presidente tra i Consiglieri componenti e rappresentanti la maggioranza.
3. L'istituzione di Commissioni Consiliari speciali si giustifica con una delle seguenti finalità:
 - a) per approfondire ed esaminare argomenti ed eventi di significativa rilevanza per il Comune e per la collettività;
 - b) per elaborare documenti, pareri, relazioni, da divulgare tra la collettività e da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale per le decisioni spettanti a questi Organi.
4. L'istituzione di Commissioni Consiliari d'Indagine e d'Inchiesta è finalizzata all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dalla struttura organizzativa.
5. L'istituzione delle Commissioni Consiliari sopraindicate avviene su proposta:
 - a) di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco;
 - b) della Conferenza dei Capigruppo Consiliari.
6. Il provvedimento istitutivo delle Commissioni Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta deve contenere i termini temporali entro i quali devono essere ultimati i lavori, l'ambito e l'oggetto dell'inchiesta ed i limiti e le procedure d'indagine.
7. Le Commissioni Consiliari Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta hanno facoltà di autorganizzazione dei lavori.
8. Le Commissioni Speciali, d'Indagine e d'Inchiesta, per assolvere alle proprie funzioni, possono effettuare le audizioni di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro Dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, nonché di ogni altro soggetto, interno o esterno all'Amministrazione, la cui audizione è ritenuta utile per il raggiungimento degli obiettivi fissati. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a parteciparvi.
9. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti auditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

10. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato su proposta del Presidente della Commissione.

11. Il Presidente della Commissione od altro componente delegato dovrà riferire al Consiglio Comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori.

12. Nella relazione al Consiglio Comunale dovranno essere esposti i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

13. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

14. La Commissione, con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali riguardanti l'inchiesta devono essere consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DISCUSSIONE E VOTAZIONI

CAPO I

(Sedute del Consiglio Comunale)

Art. 17

(Sedute del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. La conferenza dei Capigruppo Consiliari, un quinto dei Consiglieri o il Sindaco possono, tuttavia, richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta deve indicare l'oggetto ed essere corredata eventualmente da proposta di atto deliberativo consiliare. Ai richiedenti deve essere garantita la piena e completa assistenza dagli uffici Comunali interessati all'oggetto in discussione.

3. Le eventuali proposte di atto deliberativo, predisposte dai soggetti di cui al 2° comma, devono essere corredate, prima della riunione del Consiglio, dai prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ove previsto. Tali pareri devono essere resi nel termine di tre giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Tutte le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale devono essere preventivamente corredate dai pareri delle Commissioni consiliari aventi competenza esclusiva o concorrente in merito all'oggetto.

5. Il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, in presenza di una richiesta di convocazione ai sensi del precedente 2° comma, deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sentita la

conferenza dei Capigruppo Consiliari e deve inserire all'ordine del giorno l'esame delle questioni relative alla richiesta.

6. Nel corso delle sedute non possono essere trattati argomenti diversi da quelli per i quali è stata richiesta la convocazione.

Art.18

(Luogo delle riunioni)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala della sede comunale.

2. Per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle sedute consiliari, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, può individuare ed autorizzare in altra sede le riunioni del Consiglio Comunale, dandone comunicazione alla Cittadinanza.

3. Nei giorni in cui è convocata la seduta del Consiglio, all'esterno della sede comunale vengono esposte la bandiera nazionale, la bandiera dell'Unione Europea e la bandiera della Città di Giovinazzo.

Art. 19

(Modalità di convocazione)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente del Consiglio, in sua vece dal Vice Presidente, con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto da parte dei Consiglieri Comunali ovvero a mezzo PEC.

2. I Consiglieri residenti in altro Comune devono eleggere il domicilio in Giovinazzo.

3. L'avviso per le sedute, con l'elenco degli oggetti da trattare, nonché con le date di prima iscrizione all'Ordine del Giorno, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima per le adunanze di sedute ordinarie ed almeno tre giorni prima per le adunanze di sedute straordinarie, computando *il dies ad quem*.

4. Nei casi di urgenza l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato entro le 24 ore precedenti l'ora fissata per la seduta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'adozione delle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di previsione, degli equilibri di bilancio, del rendiconto di gestione, nonché delle deliberazioni in materia di tributi e strumenti urbanistici generali. Negli altri casi il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria. Il Consiglio Comunale si riunisce d'urgenza quando ricorrono motivi rilevanti ed improcrastinabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. L'avviso deve indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

7. La data della riunione e l'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio Comunale devono essere pubblicati all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.

8. Il Segretario Generale provvede a dare idonea pubblicazione dell'avvenuta convocazione del Consiglio tramite il sito Internet del Comune o nelle altre forme previste di pubblicità degli atti amministrativi.

9. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta di Consiglio Comunale cui è stato convocato deve comunicarlo per iscritto alla Presidenza, prima della seduta medesima. Nel caso di ingiustificata assenza per tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale si applica la disciplina giuridica della decadenza.

Art.20

(Validità delle sedute)

1. In prima convocazione la seduta è valida se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri Comunali assegnati computando il Sindaco.

2. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine dei lavori, quella che succede ad una precedente in cui non è stato possibile deliberare per mancanza del numero legale verificata sia all'inizio sia in corso di seduta.

3. In seconda convocazione la seduta è valida se interviene un terzo dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e dallo Statuto. Ai fini del computo del terzo dei consiglieri assegnati si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico alla unità inferiore se la cifra decimale è inferiore o uguale a 50 centesimi, alla unità superiore se la cifra decimale è superiore a 50 centesimi.

4. Qualora sia stato previsto che i lavori relativi all'ordine del giorno contenuto nella convocazione del Consiglio Comunale vengano articolati su due giornate consecutive, la mancata formazione del numero legale nella prima giornata comporta che la seduta di seconda convocazione si tenga comunque dopo 24 ore e prosegua, se necessario, per il numero di giorni previsto.

Art. 21

(Inizio dei lavori consiliari e costituzione del numero legale)

1. Prima di ogni seduta del Consiglio Comunale delegazioni di cittadini possono porre problemi all'attenzione dei Consiglieri per una durata complessiva di trenta minuti. A tale scopo le delegazioni debbono preavvertire con almeno sette giorni di anticipo il Presidente del Consiglio, che, valutato positivamente l'interesse pubblico dell'argomento, ne darà comunicazione ai Consiglieri Comunali.

2. E' ammessa una tolleranza massima di venti minuti, rispetto all'ora indicata nell'avviso di convocazione, per dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale.

3. Il Presidente del Consiglio, o in sua vece il Vice Presidente, trascorso il termine di cui al precedente comma, dispone che il Segretario Generale proceda all'appello nominale.

4. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio, o in sua vece il Vice Presidente, dispone che si proceda ad un secondo appello dopo trenta minuti.

5. In nessun caso l'inizio dei lavori della seduta consiliare può essere ulteriormente protratto.

6. Ove, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio Comunale non risulti composto nel numero legale, il Presidente del Consiglio, o in sua vece il Vice Presidente, può rinviare la seduta in seconda convocazione con un intervallo di tempo non inferiore a ventiquattro ore

7. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva. Nei casi previsti ai precedenti Comma 4° e 6°, il Presidente del Consiglio, fa dare atto di tali circostanze nel verbale di seduta.

Art. 22

(Conflitto di interesse)

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute durante la trattazione di dette questioni.

3. I Consiglieri Comunali, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario Generale, che dà atto a verbale del rispetto di tale obbligo.

4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere Comunale o di parenti o affini sino al quarto grado.

5. I Consiglieri Comunali che escono dalla sala non si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza.

Art. 23

(Sedute di seconda convocazione)

1. Della seduta del Consiglio Comunale in cui non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza di numero legale, il Segretario Generale redige apposito verbale nel quale devono essere indicati i nomi dei Consiglieri Comunali intervenuti.

2. L'avviso scritto per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri Comunali non intervenuti, con le modalità di cui al precedente art. 19.

3. Qualora l'urgenza lo richieda, all'Ordine del Giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti altri argomenti.

4. L'esame e la votazione degli argomenti aggiuntivi di cui al precedente comma 3, sono disciplinati dalle disposizioni regolanti la seduta di prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, da effettuarsi a tutti i Consiglieri Comunali per il caso di cui al comma 4, è fatto secondo quanto previsto dal precedente art. 19.

Art. 24

(Ordine del Giorno degli argomenti da trattare)

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, programma le sedute del Consiglio Comunale, ne organizza i lavori, predispone l'ordine del giorno.
2. L'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e l'ordine del giorno, così come notificato, sono vincolanti per il Consiglio.
3. Ogni Consigliere Comunale può tuttavia proporre la modifica dopo la lettura delle comunicazioni e illustrare la sua richiesta per non oltre 5 minuti.
4. Sulla richiesta di modifica dell'ordine del giorno possono chiedere di parlare, per la stessa durata di tempo, un Consigliere contro ed uno a favore.
5. La proposta di modifica, di cui al precedente comma 4, viene posta ai voti per alzata di mano.
6. Per la sua approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 25

(Deposito e consultazione degli atti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, in modo tale da consentire a ciascun Consigliere Comunale il più ampio e documentato accesso ai documenti relativi
2. Nessuna proposta urgente può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non è depositata presso la Segreteria Generale almeno ventiquattro ore prima della seduta.

CAPO II

(Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale)

Art. 26

(Diritto di accesso nell'aula consiliare)

1. Durante la seduta, nella parte dell'aula riservata al Consiglio nessuna persona estranea può avere accesso.
2. Nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario Generale ed agli impiegati addetti al servizio, potrà essere consentita la sola presenza dei Dirigenti, di Funzionari e/o esperti professionisti, invitati su autorizzazione del Presidente o dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art. 27

(Ordine nel Consiglio Comunale e polizia nell'aula)

1. Il Presidente del Consiglio in nome e per conto del Consiglio Comunale, esercita i poteri necessari per garantire l'ordine nell'aula del Consiglio.

2. I poteri necessari per garantire l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico spettano, in nome e per conto del Consiglio Comunale, al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi eventualmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Locale.

3. La Forza Pubblica non può entrare nella parte riservata ai Consiglieri Comunali, se non per ordine del Presidente o dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28

(Disciplina delle sedute)

1. Il Consigliere che pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, è richiamato formalmente dal Presidente del Consiglio, che ne scandisce il nome.

2. Il Consigliere richiamato, se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli, può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni. Il Presidente del Consiglio invita l'Assemblea a decidere, per alzata di mano, senza discussione.

3. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente può proporre al Consiglio Comunale l'esclusione dall'Aula del Consigliere per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura.

4. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per un termine da cinque a dieci giorni, o per le due sedute di Consiglio immediatamente successive a quella dell' esclusione.

5. La proposta del Presidente del Consiglio, udite le eventuali spiegazioni del Consigliere Comunale, è subito messa ai voti a scrutinio segreto, senza che si possa procedere ad alcuna discussione e senza che si possa pronunciare alcuna dichiarazione di voto, ma con facoltà di proporre emendamenti.

6. L'esclusione o la censura possono essere proposte dal Presidente del Consiglio contro un Consigliere Comunale che provochi tumulti o disordini nel Consiglio o trascenda ad oltraggi e vie di fatto.

7. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta.

8. Ove il Consigliere censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili nei confronti degli Assessori Comunali.

10. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgono nel recinto della sede del Consiglio, ma fuori dall'Aula, il Presidente può proporre al Consiglio Comunale le sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo.

11. Qualora sorga tumulto in Aula e risultino vani i richiami, il Presidente del Consiglio si alza e da quel momento ogni discussione è sospesa.

12. Se il tumulto dovesse continuare il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un tempo da lui stesso determinato e, nei casi più gravi, dichiara tolta la seduta.

13. In quest'ultimo caso il Consiglio Comunale si intende convocato senz'altro per il successivo giorno non festivo e lavorativo, all'ora medesima del giorno precedente, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio.

Art. 29

(Disciplina del pubblico)

1. Il pubblico che, nella parte ad esso riservato, assiste alla seduta, deve rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto, astenendosi da qualsiasi manifestazione che possa turbare lo svolgimento dei lavori e la serenità del dibattito.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Locale che venga espulso dall'Aula chiunque sia causa di disordini. Chiunque venga espulso non è riammesso nell'Aula per tutta la durata della seduta
3. Qualora vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine Il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta o, se lo ritiene opportuno, la scioglie
4. Se la seduta è sciolta per tumulto in aula, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta. Di ciò viene dato formale avviso, anche attraverso pec, a coloro che non sono intervenuti o che risultano assenti al momento in cui la seduta viene sciolta.

Art. 30

(Sedute segrete)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge e qualora il Consiglio Comunale, con decisione motivata assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, decida diversamente.
2. La seduta o parte di essa, comunque, non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone e che riguardino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di esse.
3. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e deve esserne redatto verbale.
4. Il Consiglio Comunale può stabilire di non far redigere in tutto od in parte il verbale della seduta segreta.
5. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisce un aspetto che, sebbene non riguardi persone, determina aspetti di ordine morale e di interesse pubblico da fare ritenere dannose per il Comune o per terzi la continuazione in forma pubblica, il Consiglio Comunale, su proposta motivata del Presidente del Consiglio e a maggioranza assoluta dei voti, può stabilire il passaggio in seduta segreta, dandone sempre atto a verbale.
6. Durante la seduta segreta, se autorizzato dal Presidente del Consiglio, soltanto il personale autorizzato può restare in aula ed è vincolato al segreto d' ufficio.

Art. 31

(Sedute aperte)

1. Su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare sedute consiliari aperte su argomenti di rilevante portata, di norma monotematiche, alle quali la cittadinanza, indifferenziata o rappresentata da corpi sociali, è invitata ad esprimere opinioni e proposte.
2. Nelle sedute aperte i cittadini ed i rappresentanti dei corpi sociali che vogliono esprimere opinioni o proposte devono darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro prima della seduta consiliare.
3. La Conferenza dei Capigruppo, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di chi ne faccia domanda, può consentire la partecipazione alla discussione, su uno o più punti dell'ordine del giorno, di rappresentanti del Governo, di Parlamentari, di rappresentanti della Regione, della città Metropolitana, di altre Amministrazioni e delle Forze Politiche Sociali, di Sindacati, di Associazioni iscritte negli Albi comunali, di Comitati, Enti, Organizzazioni di volontariato, Consulte, nonché di singoli cittadini.
4. Alle sedute aperte di cui al precedente comma 3 che si concludano con una espressione di voto che può avere ad oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione o, infine, la nomina di una speciale Commissione, possono prendere parte e votare solo i Consiglieri Comunali compreso il Sindaco.

Art. 32

(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale durante la seduta non è obbligato a verificare se in Consiglio vi sia il numero legale, a meno che ciò non si evinca dall'esito di una votazione oppure non sia chiesto da un Consigliere Comunale.
2. In caso di richiesta di verifica del numero legale, il Presidente, entro i tre minuti successivi, riconvoca i Consiglieri Comunali in Aula, non ammettendo alcun intervento.
3. Il Segretario Generale, immediatamente dopo, procede all'appello nominale.
4. Il Consigliere Comunale che abbia richiesto la verifica è computato nel numero legale.

Art. 33

(Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta)

1. La seduta di Consiglio, ordinariamente, contempla al primo punto comunicazioni o richieste di informazioni che non riguardino deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. Le comunicazioni di cui al precedente 1° comma non sono previste nelle sedute che abbiano carattere monotematico ed ogni qual volta ciò venga deciso dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente, in apertura di Consiglio, concede la parola ai Consiglieri che la richiedono per celebrazioni o commemorazioni di eventi e per fatti gravi di interesse di rilevanza pubblica.

4. E' fatto obbligo al Sindaco ed agli Assessori di presenziare nell'aula consiliare durante le comunicazioni di cui al precedente comma 1°, salvo il caso in cui gli stessi siano assenti per motivi straordinari ed eccezionali.

5. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di rispondere immediatamente e brevemente alle richieste del Consigliere in sede di comunicazione. Diversamente, la richiesta dovrà intendersi trasformata in interrogazione od interpellanza.

6. Dopo le comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta si procede all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. E' facoltà dei Consiglieri chiedere la parola in relazione al verbale della seduta precedente, per proporre eventuali rettifiche, per chiarire o correggere il proprio pensiero, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 56.

7. Il Presidente, dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente:

- comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute;
- comunica eventuali decisioni relative all'inserimento, nell'ordine del giorno della seduta, di argomenti urgenti;
- invita il primo presentatore a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza del Consiglio.

Art. 34

(Questioni pregiudiziali o sospensive)

1. Eventuali eccezioni pregiudiziali tendenti ad escludere dalla discussione un determinato argomento devono essere proposte prima che se ne inizi la discussione.

2. La stessa disposizione vale per le istanze con cui si chiede la sospensione o il rinvio della discussione su un determinato argomento.

3. Tali ultime istanze, ove eccezionalmente se ne evidenzino l'opportunità e la maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti non si opponga, possono anche essere proposte nel corso della discussione.

4. Le predette eccezioni o istanze sono sottoposte al voto del Consiglio Comunale. Oltre al proponente, avranno facoltà di intervenire in proposito un Consigliere a favore ed uno contro. Gli interventi non possono eccedere ciascuno i cinque minuti.

5. Il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, senza sottoporle al voto, potrà prendere direttamente atto delle eccezioni pregiudiziali inerenti le violazioni delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più richieste di sospensiva, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo.

7. Quando viene proposta una sospensione che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, e la stessa è accolta, il Consiglio decide sulla relativa scadenza.

8. La discussione dell'argomento che sia stato inserito nell'ordine del giorno su espressa richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali, salvo l'espressa rinuncia alla trattazione da parte dei richiedenti, non può essere oggetto di richiesta di rinvio.

Art. 35

(Ordine della discussione)

1. Prima che si inizi la discussione della proposta di deliberazione il Presidente del Consiglio concede la parola, per non più di quindici minuti, al Presidente della competente Commissione Consiliare o al Sindaco o ad un Assessore a nome della Giunta Comunale.

2. I Consiglieri Comunali che intendono intervenire su un argomento iscritto all'ordine del giorno debbono farne richiesta verbale al Presidente del Consiglio, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.

3. Si intende che abbia rinunciato a parlare il Consigliere Comunale che, chiamato dal Presidente del Consiglio ad intervenire, risulti assente.

4. Nessun Consigliere Comunale può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio o su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. La durata di ciascun intervento non può superare, di norma, il limite massimo di dieci minuti, scaduti i quali il Presidente del Consiglio concede la parola all'oratore successivo o, in assenza di ulteriori iscritti, chiude la discussione, fatte salve eventuali dichiarazioni di voto.

6. Il tempo massimo di intervento, fissato al precedente comma 2, è aumentato a quindici minuti quando la discussione riguarda le seguenti materie:

- Statuto e sue variazioni;
- Regolamenti e loro variazioni;
- Indirizzi di governo e presentazione delle linee programmatiche;
- Stato di attuazione del programma del Sindaco;
- Bilancio di Previsione annuale, pluriennale;
- Rendiconto di gestione, variazioni, assestamenti e riequilibri di Bilancio del Comune e delle società a prevalente partecipazione comunale;
- Piano Regolatore Generale, sue variazioni e attuazioni;
- Piani urbanistici e di programmazione del territorio;
- Accordi di programma;
- Costituzioni di società;
- Discussione sulle relazioni delle Commissioni di controllo;
- Ogni qualvolta il Consiglio decida in tal senso con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.

7. I Consiglieri Comunali parlano dal proprio posto, rivolgendo sempre la parola all'intero Consiglio e non sono ammessi dialoghi.

8. Il Consigliere Comunale ha facoltà di parlare una seconda volta, nel corso della discussione, sullo stesso argomento, per un tempo massimo di cinque minuti, raddoppiati nel caso di dibattito sulle materie di cui al precedente comma 6.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad intervenire nel corso della discussione per fatto personale, in ottemperanza a quanto disposto al successivo art. 39.

10. Al Consigliere Comunale non è consentito interrompere chi parla, tranne al Presidente del Consiglio per il richiamo al Regolamento.

11. Se il Presidente del Consiglio ha richiamato due volte all'argomento in discussione od ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che, tuttavia, continui a discostarsene, può interdirlgli la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta.

12. Il Consigliere Comunale, in ogni momento, può fare richiesta di intervento per un richiamo al Regolamento, precisando la norma richiamata.

13. Il Consigliere Comunale ha a disposizione cinque minuti per illustrare il richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno.

Art. 36

(Questioni derivanti dalla discussione)

1. Durante la discussione si possono avanzare proposte attinenti l'argomento in trattazione nelle seguenti forme:

- questioni preliminari - proposta formulata da uno o più Consiglieri Comunali per decidere se sia o meno il caso di deliberare sull'argomento in trattazione;
- questioni sospensive - proposta formulata da uno o più Consiglieri Comunali per decidere se sia o meno il caso di sospendere o rinviare il voto deliberativo sull'argomento in trattazione, per un determinato tempo;
- emendamenti - proposte, modifiche, correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni da apportare al testo della proposta di deliberazione;
- subemendamenti - formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti; i subemendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti, seguendo per entrambi l'ordine di presentazione;
- ordini del giorno - richieste di votazioni su precisazioni relative all'atteggiamento del Consiglio Comunale riguardo al merito della proposta o parte di proposta in discussione.

Art. 37

(Emendamenti)

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti su un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione generale. Il Presidente del Consiglio non può accogliere alcun emendamento dopo la chiusura della discussione.
2. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta di Consiglio Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, Il Dirigente competente esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Dirigente competente, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della deliberazione viene rinviata dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta di Consiglio Comunale, la deliberazione è rinviata alla seduta di Consiglio successiva.
3. Gli emendamenti debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio e numerati e contrassegnati dall'orario, secondo l'ordine di presentazione, dal Segretario Generale.
4. Il primo firmatario di ciascun emendamento o sub emendamento può illustrarlo per un massimo di dieci minuti.
5. Ogni intervento riguardante l'emendamento non può durare più di cinque minuti.
6. Un Consigliere Comunale per ciascun Gruppo, eventualmente, può quindi intervenire per dichiarazione di voto della durata massima di cinque minuti.
7. Ciascun Consigliere Comunale può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
8. La rinuncia al proprio emendamento non impedisce ad un altro Consigliere Comunale di fare proprio l'emendamento e di continuare la discussione dal punto in cui essa si trova.
9. Gli emendamenti sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione medesima, secondo l'ordine della presentazione.
10. Gli emendamenti soppressivi sono votati prima di quelli modificativi.
11. I subemendamenti, nella forma indicata al precedente comma 3°, sono presentati al Presidente del Consiglio prima che sia posto in votazione l'emendamento al quale si riferiscono.
12. I sub emendamenti devono essere votati prima dell'emendamento cui si riferiscono, e prima di quelli aggiuntivi.
13. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione degli emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati.
14. Prima della votazione finale hanno diritto di intervenire, per un tempo massimo di 10 minuti, i relatori, il Sindaco od un Assessore a nome della Giunta Comunale.

Art. 38

(Ordini del Giorno)

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare Ordini del Giorno su un determinato argomento, prima che se ne chiuda, con dichiarazione espressa del Presidente del Consiglio, la discussione generale.
2. Gli Ordini del Giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio e numerati e contrassegnati dall'orario, secondo l'ordine di presentazione, dal Segretario Generale.
3. Con le stesse modalità possono essere eccezionalmente presentati, all'inizio della seduta, Ordini del Giorno aventi per oggetto una materia diversa da quelle poste in discussione, al fine di ottenere una pronuncia del Consiglio Comunale su questioni di particolare interesse per la comunità locale.
4. Il Consiglio Comunale decide, a maggioranza dei Consiglieri presenti, se porre tale Ordine del Giorno in discussione nella seduta in cui vengono presentati.
5. Gli Ordini del Giorno sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della presentazione.
6. Gli Ordini del Giorno, se approvati, vincolano il Sindaco e la Giunta Comunale ai relativi adempimenti, con l'obbligo di informare il Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla eventuale scadenza prevista nell'Ordine del Giorno.
7. L'Ordine del Giorno non è posto in votazione quando il Sindaco o gli Assessori dichiarino di accettarlo come raccomandazione ed il presentatore vi acconsenta.

Art. 39

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Il Consigliere Comunale ha diritto di parola per fatto personale, indicando in che cosa tale fatto si concretizzi.
2. E' ritenuto fatto personale l'essere chiamato espressamente in causa per qualsiasi motivo, o l'essersi ritenuto leso nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
3. Il Presidente del Consiglio decide se concedere la parola.
4. Se, dopo la pronuncia negativa del Presidente, il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.
5. E' facoltà del Presidente del Consiglio rinviare l'intervento per fatto personale al termine della discussione del punto in esame, comunque prima delle dichiarazioni di voto o, in mancanza delle stesse, prima della votazione.
6. Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere Comunale è accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione di inchiesta che indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa.

7. Alla Commissione il Presidente del Consiglio assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

8. Hanno altresì facoltà di chiedere la parola, per fatto personale, i Consiglieri Comunali assenti al momento di dichiarazioni loro riguardanti, risultanti dal processo verbale.

9. Potranno rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri Comunali che risultano responsabili dell'incidente.

10. Gli interventi per fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

Art. 40

(Chiusura della discussione e dichiarazione di voto)

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri Comunali iscritti a parlare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la discussione stessa.

2. Subito dopo è data facoltà di parlare, nell'ordine, al Sindaco, ovvero all'Assessore competente e, nel caso di proposte consiliari e di mozioni, al Consigliere proponente.

3. Dopo che la discussione è dichiarata chiusa dal Presidente del Consiglio, può fare dichiarazione di voto un Consigliere Comunale per Gruppo. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti per ciascun Consigliere Comunale.

4. Il Consigliere Comunale che voglia esprimersi in difformità dal proprio gruppo di appartenenza ha comunque facoltà di effettuare la propria dichiarazione di voto, nel limite di cinque minuti.

5. Dopo le dichiarazioni di voto che precedono una votazione non è ammessa nessuna altra richiesta di parola. Una volta dichiarata chiusa la discussione, ivi comprese le eventuali dichiarazioni di voto, si procede alla votazione, nel corso della quale non è concessa la parola ad alcuno, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento concernenti l'esecuzione della votazione in corso.

TITOLO IV

FACOLTÀ E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 41

(Facoltà dei Consiglieri di presentare proposte di deliberazione)

1. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge, avvalendosi del supporto degli uffici comunali.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere Comunale proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Dirigente responsabile competente per l'istruttoria.
3. Il Segretario Generale esprime parere sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento.
4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, è trasmessa, dal Presidente del Consiglio, alla Commissione permanente competente per materia, che deve esprimere sulla stessa il proprio parere.
5. Qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima oppure priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta alla valutazione del Consiglio Comunale.
6. Se l'istruttoria è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, oltre all'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 42

(Facoltà dei Consiglieri di presentare interrogazioni e interpellanze)

1. I Consiglieri Comunali, nell'espletamento del proprio mandato, possono presentare interrogazione, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività del comune o che interessano, comunque, la vita politico-amministrativa, culturale, economica e sociale della città.
2. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco, alla Giunta o ad un singolo Assessore per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione Comunale o se sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione Comunale
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore per avere notizie sui motivi o gli intendimenti della loro azione su determinati problemi. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione
4. Le interrogazioni e interpellanze possono essere presentate da:
 - Consiglieri Comunali.
 - Associazioni regolarmente censite sul territorio e cittadini, regolarmente identificati, per il tramite di un Consigliere Comunale
5. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere Comunale dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In mancanza di specificazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta
6. Nel caso in cui il Consigliere Comunale intenda avere risposta scritta alla sua interrogazione, entro venti giorni il Sindaco, o altro rappresentante della Giunta Comunale, deve trasmettere la risposta scritta all'interrogante.
7. La risposta scritta è altresì trasmessa al Presidente del Consiglio perché sia inserita nel verbale della prima seduta utile.

8. Le interrogazioni a risposta orale vanno presentate per iscritto al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta consiliare, computando sia *il dies a quo che il dies ad quem*.

9. Nella trattazione le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze devono seguire l'ordine di presentazione

10. Il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia cui si riferiscono le interrogazioni o le interpellanze, è obbligato a fornire le risposte richieste dal Consigliere Comunale interrogante o interpellante entro trenta giorni dalla presentazione o in una delle sedute consiliari successive alla data di presentazione.

11. Il Consigliere Comunale interrogante o interpellante dichiara se sia o no soddisfatto della risposta fornita e per quali ragioni.

12. Il presentatore avrà dieci minuti di tempo per esporre e illustrare l'interrogazione o l'interpellanza; l'interrogato o interpellato avrà non più di dieci minuti per la risposta; l'interrogante o interpellante avrà cinque minuti per la replica.

Art. 43

(Interrogazioni ed interpellanze urgenti)

1. Il Consigliere Comunale può presentare interrogazioni ed interpellanze urgenti.

2. L'urgenza deve essere motivata per iscritto e spetta al Presidente del Consiglio la relativa valutazione.

3. In caso positivo, si provvede alla iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dandone contestuale comunicazione al Sindaco ed ai Capigruppo consiliari, oltre che al primo firmatario.

4. La richiesta deve pervenire al Presidente del Consiglio almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta.

5. il Sindaco, o altro rappresentante della Giunta Comunale se non è in grado di rispondere immediatamente, ne spiega in Aula le ragioni precisando il giorno in cui darà risposta, che non potrà eccedere, comunque, i venti giorni.

Art. 44

(Mozioni)

1. I Consiglieri Comunali, nell'espletamento del proprio mandato, possono presentare delle mozioni.

2. La mozione consiste nell'invito, rivolto al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, anche se essa abbia già formato oggetto di una interrogazione o interpellanza ed allo stesso scopo di promuovere l'attività della Giunta e del Consiglio.

3. Le mozioni devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

4. Le mozioni vengono iscritte, di norma, all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale successivo alla data di presentazione.

5. Le mozioni aventi un contenuto con riflessi di natura tecnica o contabile richiedono l'acquisizione del preventivo parere di cui all'art. 49 TUEL.

6. Le discussioni della mozione, dopo che il Presidente ne ha dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte del proponente primo sottoscrittore nel tempo massimo di dieci minuti. Nella discussione può intervenire ciascun Consigliere Comunale. Al termine della discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 45

(Celebrazioni)

1. In apertura di seduta il Sindaco ed ogni Consigliere Comunale possono chiedere la parola, ed hanno diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per espressione di voto del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale e nazionale, per commemorazioni di grande importanza, sempre che non impegnino il Bilancio del Comune, né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

2. Le celebrazioni, commemorazioni e le comunicazioni di cui al precedente comma 1 devono, di massima, essere contenute nel limite di dieci minuti per ogni oratore e, qualora il Presidente del Consiglio non le ritenesse opportune, potrà non consentirle od interromperle.

Art. 46

(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle sue Aziende, Istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri Comunali hanno, altresì, diritto di ottenere dai Consorzi partecipati e Società in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie, documenti e le informazioni in loro possesso utili all'esercizio del mandato consiliare.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, escluso quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità alla legge.

4. L'esercizio del diritto d'accesso ed il rilascio di copie di atti e documenti di cui ai precedenti commi è effettuato dai Consiglieri Comunali secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'accesso alla documentazione amministrativa.

5. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge

TITOLO V

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 47

(Deposito delle proposte di deliberazione)

1. Le proposte di deliberazioni per le quali il Consiglio Comunale viene convocato e tutti gli atti e documenti relativi a ciascuno di essi e agli argomenti posti all'Ordine del Giorno debbono essere depositati, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, presso la Segreteria Generale del Comune, ovvero presso la struttura organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio Comunale o altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione.

2. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala consiliare.

3. I Consiglieri Comunali, inoltre, hanno diritto di prendere visione di precedenti deliberazioni e degli atti preparatori e di avere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del proprio mandato.

4. Il deposito dei Bilanci di Previsione e dei rendiconti di Gestione del Comune con i relativi allegati deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento di Contabilità e dalle vigenti norme in materia.

Art. 48

(Ordine delle votazioni)

1. Per qualsiasi argomento in discussione l'ordine delle votazioni è stabilito nel seguente modo:

- la votazione su eventuali questioni pregiudiziali;
- la votazione su eventuali proposte di sospensione o rinvii di un punto;
- la votazione su eventuali emendamenti;
- la votazione sulla proposta di deliberazione nel suo complesso.

2. Su determinazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari o per decisione assunta a maggioranza dal Consiglio Comunale, la votazione può aver luogo per singoli articoli o per comma o per capitoli o per singole voci.

Art. 49

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto si effettua di regola per alzata di mano, previa comunicazione del Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio chiede che esprimano il voto i favorevoli, poi i contrari e per ultimo gli astenuti.

3. Nelle votazioni con dispositivo elettronico è consentito un tempo di votazione non superiore a sessanta secondi.

4. Il Presidente del Consiglio dà lettura del risultato della votazione.

5. Ciascun Consigliere che ha partecipato alla votazione può chiedere la verifica della votazione per alzata di mano immediatamente dopo la proclamazione del risultato, al fine di accertare il risultato stesso.

6. Per decisione del Presidente del Consiglio, ovvero se la stessa sia stata espressamente richiesta da almeno 5 (cinque) Consiglieri Comunali, si procede alla votazione per appello nominale. Tale richiesta, anche verbale, deve essere presentata al termine della discussione generale e prima che abbia inizio la votazione.

7. Devono essere assunte a votazione segreta le sole deliberazioni concernenti persone e le altre per le quali la Legge o il Regolamento lo prescrivano.

Art. 50

(Procedura delle votazioni per appello nominale)

1. Il Presidente del Consiglio, nel caso in cui si voti per appello nominale, chiarisce il significato del "sì" e del "no" ed estrae a sorte il nome di un Consigliere Comunale dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico, e riprende, nello stesso ordine, fino al nome che precede quello del Consigliere Comunale estratto a sorte.

2. I Consiglieri Comunali rispondono all'appello esprimendo il voto "sì" oppure "no" oppure "astenuto", ad alta voce.

3. Il Segretario Generale prende nota dei voti a favore, di quelli contrari e degli astenuti e li comunica al Presidente del Consiglio, che proclama l'esito della votazione.

Art. 51

(Procedura della votazione per scrutinio segreto)

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede e con la collaborazione di due scrutatori indicati dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente del Consiglio fa consegnare a ciascun Consigliere Comunale una scheda bianca, previamente vidimata dal Segretario Generale, avvertendo del numero massimo delle indicazioni che vi possono essere iscritte; indi, ordina l'appello e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare la propria scheda nell'urna.

3. Terminata la votazione si procede allo spoglio delle schede, che devono risultare dello stesso numero dei votanti.

4. Il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.

5. I Consiglieri Comunali che non hanno partecipato alla votazione sono considerati assenti dall'aula e ciò viene comunicato dagli scrutatori nel momento dell'appello nominale.

6. Qualora si verificassero irregolarità o si verificasse che il numero dei voti fosse superiore o inferiore a quello dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre la ripetizione.

7. Ogni formalità delle votazioni per scrutinio segreto viene regolarmente verbalizzata dal Segretario Generale.

Art. 52

(Contestazione sulla validità delle votazioni)

1. Il Presidente del Consiglio può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Segretario Generale o di un Consigliere Comunale, ove lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità.

2. Qualora dovesse sorgere contestazione circa l'esito e la validità della votazione, il Presidente del Consiglio procede alla verifica.

3. Se la verifica di cui al precedente comma 2 comportasse l'annullamento della votazione, il Presidente del Consiglio procede, immediatamente, ad altra votazione, eventualmente mutandone la modalità.

Art.53

(Casi di obbligatoria astensione dei Consiglieri dalle deliberazioni)

1. I Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dalla normativa vigente e dal precedente articolo 22.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute durante la trattazione di detti argomenti.

3. I Consiglieri Comunali obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale, che dà atto a verbale del rispetto di tale obbligo.

Art.54

(Approvazioni delle delibere e proclamazione del risultato)

1. Ogni proposta di delibera s'intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti espressi, salvo nei casi espressamente previsti dalle Leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti in cui si richiedono maggioranze specifiche.

2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

3. Una proposta deliberativa non approvata non può essere nuovamente discussa e votata nella stessa seduta.

4. La proposta respinta può essere ripresentata unicamente se modificata e ridiscussa solo in una seduta successiva.

5. Nel caso in cui l'argomento oggetto della proposta non venga esaurito con la votazione, esso è iscritto al primo punto dell'Ordine del Giorno della seduta successiva.

6. La trattazione dell'argomento di cui al precedente comma 5° riprende dal punto in cui è stata interrotta e nessuno può prendere la parola, salvo che per dichiarazione di voto, ove il dibattito sia stato, nella seduta precedente, già dichiarato chiuso.

7. Prima della votazione finale ogni Consigliere Comunale può richiamare l'attenzione del Consiglio sulle correzioni di forma che giudichi opportune.

8. Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio ne riconosce e proclama l'esito.

9. Il risultato della votazione del Consiglio Comunale è proclamato dal Presidente del Consiglio con la formula:

- "il Consiglio approva" quando il risultato della votazione consegue l'esito positivo;
- "il Consiglio rinvia" quando la votazione da esito di approvazione su questione sospensiva con cui è stato richiesto il rinvio della deliberazione sull'argomento in trattazione;
- "la votazione ha dato esito di parità fra voti favorevoli e voti contrari e/o astenuti. La proposta può, a richiesta, passare all'ordine del giorno della successiva adunanza" ;
- "il Consiglio non approva" quando anche nella successiva adunanza permane il risultato di parità dei voti;
- "il Consiglio respinge" in tutti gli altri casi.

10. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta la deliberazione secondo il testo della proposta sottoposta a votazione, il quale, essendo stato tempestivamente depositato, viene dato per letto.

11. Qualora le proposte approvate necessitino di correzioni, meramente formali o di coordinamento, il Presidente del Consiglio, coadiuvato dal Segretario Generale, provvede al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta, dandone comunicazione al Consiglio Comunale alla prima seduta utile.

12. Il Consiglio Comunale, qualora dovesse ravvisarne l'urgenza, può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con voto espresso in separata votazione dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

Art. 55

(Stesura e contenuto dei verbali)

1. I verbali delle sedute possono essere registrati con idonei strumenti meccanici o elettronici e, dopo la loro trascrizione, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una delle sedute successive.
2. Nel caso non possa farsi luogo a registrazione, il verbale è redatto dal Segretario Generale, in modo succinto, riportando i dati più rilevanti.
3. Il verbale delle sedute deve contenere i nomi dei Consiglieri Comunali presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la indicazione dei nominativi a favore, contrari e astenuti.
4. Per le deliberazioni concernenti persone deve risultare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Art. 56

(Deposito, rettificazioni ed approvazione del verbale)

1. Il processo verbale della seduta è depositato presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri, tre giorni prima della seduta in cui è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, chiamato il verbale, chiede ai Consiglieri Comunali se su di esso vi siano osservazioni.
3. Qualora un Consigliere Comunale volesse chiedere cancellazioni, rettifiche o integrazioni, nonché chiarimenti sul verbale di cui al precedente comma 2, circa i propri interventi, deve farlo indicando

esattamente i punti che egli intende siano cancellati o integrati, senza entrare in alcun modo nel merito della discussione dell'argomento.

4. Le cancellazioni, le integrazioni e le rettifiche di verbale sono autorizzate per errore materiale di trascrizione e per rettifica dell'esito della proclamazione della votazione riconosciuto dal Consiglio Comunale.